



COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.A.P. 86028 - Torella del Sannio - Via San Giovanni, 10 - Tel. 0874 76204/768904 - Fax 0874 76725
C.F. 80000130700 - P.I. 00225330703 - e-mail comune.torelladelsannio@legalmail.it

Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise di appello

Prot. 1849

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di appello

INVITA

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

3 APR. 2019

Dalla Residenza Municipale, li



IL SINDACO
Antonio LOMBARDI

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

- Art. 9) I Giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - buona condotta morale;
 - età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
- Art. 10) I giudici popolari delle Corti d'Assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
- Art. 12) Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 - i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

